



Atto TOB50E

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 230/2022 Data 8/09/2022

N. Protocollo 52124/2022

Oggetto: Ditta Cartonfer S.r.l. - Vittorio Veneto

Modifica e aggiornamento D.D.P. n. 94 del

17/03/2020 e s.m.i. in adeguamento al

D.M. 118/2020. D. Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 207 del 03/05/2018 con cui la ditta

Cartonfer S.r.l. (C.F. e P.IVA 04375100262), con sede

legale in comune di Vittorio Veneto, via Piemonte, n. 5, è

stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.

152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti

speciali non pericolosi sito in comune di Vittorio Veneto,

Via Piemonte n. 5, catastalmente individuato al foglio 78 -

mappali 580, 1353, 1728 e 1348, fino al 20/11/2023;

VISTO il D.D.P. n. 403 del 21/08/2018 con cui è stato

sostituito l'Allegato Tecnico al D.D.P. n. 207/2018 per

correggere un mero errore materiale;



VISTO il D.D.P. n. 94 del 17/03/2020 con cui la Ditta è stata autorizzata a realizzare delle modifiche all'impianto già autorizzato, con sostituzione e revoca dei decreti precedenti, sopracitati, mantenendo la scadenza al 20/11/2023;

VISTO il D.D.P. n. 426 del 16/11/2020, che ha corretto e sostituito l'Allegato Tecnico al D.D.P. n. 94/2020;

VISTA la nota prot. n. 24851 del 04/05/2021 con cui l'Amministrazione provinciale ha trasmesso alla Ditta il nulla osta alla sostituzione del filtro a maniche a servizio dell'impianto di macinazione rifiuti;

VISTA la nota del 29/06/2021, assunta al prot. n. 38349 del 30/06/2021, integrata dalla nota del 29/06/2021, assunta al prot. n. 38349 del 30/06/2021, e dalla nota del 12/07/2021, assunta al prot. n. 41186 del 12/07/2021, con cui la ditta Cartonfer S.r.l. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione all'esercizio per:

- aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 188/2020;

- inserimento, all'interno del capannone C, di un vibrovaglio per la separazione del poliuretano dall'acciaio, dotato di filtro a maniche e nuovo punto di emissione E3;

- lieve modifica del lay-out complessivo;

- aumento quantità istantanea di rifiuti stoccati, da 1735



t a 1935 t;

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 21/09/2021 per l'esame congiunto della pratica, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della ditta, della Provincia di Treviso, del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso e dell'ULSS2, cui ha fatto seguito la richiesta di integrazioni con nota prot. n. 57664 del 05/10/2021;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta con nota del 26/10/2021, assunta al prot. n. 62492 del 26/10/2021;

VISTA la nota del 22/04/2022, prot. n. 21809, di convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 11/05/2022;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria, alla quale hanno partecipato i rappresenti della Ditta, della Provincia di Treviso, dell'ARPAV, dell'ULSS2 e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, si è conclusa con l'espressione di parere favorevole all'approvazione del progetto con prescrizioni;

DATO ATTO che il progetto in parola non rientra nelle fattispecie elencate nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19, del D.Lgs. n. 152/2006;



DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti
garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento n. 465/14/511706 di Alleanza
Toro S.p.A. con massimale assicurato di Euro 1.800.000,00
(unmilioneottocentomila/00);

b) fideiussione assicurativa con validità fino al
20/11/2023 e importo pari a Euro 43.200,00
(quarantatremiladuecento/00);

PRESO ATTO che la polizza fidejussoria attualmente
prestata è sufficiente a garantire la copertura dei nuovi
quantitativi in stoccaggio richiesti;

RITENUTO, per quanto sopra, di chiedere alla ditta di
recepire il presente provvedimento nel contratto di
polizza vigente e di aggiornare, se necessario, le
certificazioni di qualità attualmente in essere in ragione
delle modifiche di cui si tratta;

VISTO il D.M. 188/2020 del 22/09/2020, recante la
disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto da
carta e cartone, ai sensi dell'art. 184- ter, comma 2, del
D. Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che l'istanza e le successive integrazioni
sopracitate risultano comprensive delle procedure
gestionali previste dal succitato decreto ministeriale;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità
Operativa Gestione dei Rifiuti del 06/04/2022 e dell'Area



Emissioni in Atmosfera del 23/11/2021;

VISTI i seguenti pareri:

- Comune di Vittorio Veneto, trasmesso con nota del 21/09/2021, assunta al prot. n. 54710 del 21/09/2021;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, trasmesso con nota del 07/04/2022, assunta al prot. n. 18858 del 07/04/2022;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo 01201094107889 del 19/07/2022;

VISTO il D.M. 188/2020;

VISTA la D.G.R.V 119/2018;

VISTI il D.Lgs. n. 152/06 e la L.R. 3/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Cartonfer S.r.l., con sede legale e sede impianto in Via Piemonte, n. 5 in comune di Vittorio Veneto (TV), P.IVA 04375100262, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla realizzazione delle modifiche elencate in premessa e all'esercizio



dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi modificato come da progetto presentato in data 29/06/2021, assunto al prot. n. 38349 del 30/06/2021, in data 29/06/2021, assunto al prot. n. 38349 del 30/06/2021 ed in data 12/07/2021, assunto al prot. n. 41186 del 12/07/2021, come integrato e modificato con documenti assunti al prot. n. 62492 del 26/10/2021, fino al 20/11/2023.

La presente autorizzazione costituisce inoltre adeguamento alle disposizioni di cui al D.M. 188 del 22/09/2020 per il recupero R3 dei rifiuti di carta e cartone con cessazione della qualifica di rifiuto e costituisce modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

ART. 2 - Sono fatti salvi i documenti progettuali e gestionali non in contrasto con quanto contenuto nel presente provvedimento, già approvati con i decreti citati in premessa.

ART. 3 - L'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

a) la data di avvio effettivo dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento;

b) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione



dell'incarico da parte dello stesso;

c) appendice di recepimento del presente provvedimento nel contratto di fidejussione vigente.

Fino alla data di avvio dell'impianto modificato, restano valide le modalità gestionali e la documentazione di progetto approvata con il D.D.P. n. 94 del 17/03/2020 e con il D.D.P. n. 426 del 16/11/2020.

L'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento è comunque subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.

ART. 4 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo funzionale dell'impianto con i contenuti pertinenti di cui al comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000, comprensivo dei risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo, con vibrovaglio ed impianto in esercizio a regime, rappresentativa del fenomeno e che attesti il contenuto della valutazione previsionale di impatto acustico. Le modalità esecutive della campagna di verifica fonometrica devono essere concordate con ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso.

ART. 5 - A partire dalla data di cui all'art. 3, lettera a), l'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui



costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;

b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;

c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;

d) SEZIONE D: Gestione delle acque meteoriche e autorizzazione allo scarico.

ART. 6 - Entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta deve trasmettere la seguente documentazione:

- relazione tecnica contenente l'aggiornamento delle informazioni relative alle attività di accorpamento e miscelazione, secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. 119/2018;
- aggiornamento della planimetria, con individuazione delle aree ove vengono svolte le attività di accorpamento e miscelazione di cui al punto precedente;
- aggiornamento del Piano di Gestione Operativa alle prescrizioni di cui al presente provvedimento e a quanto disposto dall'art. 184-ter, comma 3, per la produzione di EoW "caso per caso" (per la redazione del documento va fatto riferimento alle Linee Guida S.N.P.A. n. 41/2022).

ART. 7 - In caso di mancato rinnovo della certificazione



ai sensi della norma ISO 14001, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

ART. 8 - Rimane valido quant'altro prescritto nel D.D.P. n. 94 del 17/03/2020 e nel D.D.P. n. 426 del 16/11/2020, non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 9 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia).

ART. 10 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune di Vittorio Veneto, all'Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Cartonfer S.r.l. - Vittorio Veneto. Modifica e aggiornamento dell'autorizzazione n. 94 del 17/03/2020 e s.m.i. in adeguamento al D.M. 118/2020. D. Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000.

Atto: TOB50E

Indice generale

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	2
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	3
Rifiuti Conferibili.....	3
Quantitativi gestibili.....	9
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	10
Altre Prescrizioni.....	11
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	15
Operazioni di macinazione rifiuti metallici, cavi elettrici e radiatori.....	15
Operazioni di vibrovagliatura e separazione acciaio-poliuretano.....	15
Procedure di messa in esercizio e regime per le modifiche impiantistiche relative alle operazioni di vibrovagliatura e separazione acciaio-poliuretano.....	15
Misure analitiche di autocontrollo e prescrizioni.....	15
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera.....	16
Accessibilità ai punti di campionamento e misura.....	17
SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	17
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	18
APPENDICE 1. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO APPROVATI.....	18

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Cartonfer S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	04375100262
n. REA	344582/TV
Sede Legale	Comune di Vittorio Veneto via Piemonte n. 5
Sistema di controllo della qualità:	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 45001:2018 <input type="checkbox"/> EMAS <input checked="" type="checkbox"/> Altro: certificazioni previste dai Reg. UE n. 333/2011 e 715/2013
Legale Rappresentante	Casagrande Silvano
Responsabile Tecnico	Casagrande Luca
Progettista/i	Ing. Pavan Sergio



Ubicazione Impianto

Comune di localizzazione	Vittorio Veneto
Indirizzo	Via Piemonte, n. 5
Dati Catastali	Foglio n. 78 Mappali nn. 580-1348-1353-1728
Coordinate Geografiche	Google maps: 45° 57'35.3"N 12° 18'51.7"E
Confini	Nord: area residenziale Sud: area industriale Est: altra realtà produttiva Ovest: zona industriale e campi coltivati
Accesso/Viabilità	Da via Piemonte n. 5
ULSS di Competenza	ULSS2
Titolo di disponibilità dell'area	Contratto di affitto tra GSL S.r.l. e Cartonfer S.r.l.
Vincoli presenti sull'area:	Nessuno
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Z.T.O. D2 - 20a: Zone produttive esistenti o di completamento soggette a piano attuativo.
N.T.A.	Art. 58
Variante Urbanistica	X NO <input type="checkbox"/> SI
Superficie	17.883 mq complessivi

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006" di cui all' Appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015.

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE E CERNITA Potenzialità: 43000 t/anno 294,5 t/giorno	Selezione e cernita/ Riduzione volumetrica	R12
				R13*
		RECUPERO SECCHI Potenzialità: 43000 t/anno 294,5 t/giorno	Selezione/Recupero Metalli	R4
			Selezione/Recupero Carta e cartone	R13*
2	TRATTAMENTI COMPLESSI	Miscelazione non in deroga	Miscelazione EER diversi	R12
		Accorpamento	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	R12
3	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO Capacità Stoccaggio: 9000 t/anno	Messa in Riserva	R13

**SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI****Rifiuti Conferibili**

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			TRATTAMENTI COMPLESSI		STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Miscelazione e non in deroga/R13 funzionale	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori/R13 funzionale	Messa in Riserva
		R4-R13	R3-R13	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R13
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			X	X	X	X
02.01.10	rifiuti metallici	X		X	X	X	X
03.01.01	scarti di corteccia e sughero					X	X
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			X	X	X	X
04.02.09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)					X	X
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze			X	X	X	X
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate			X	X	X	X
07.02.13	rifiuti plastici			X	X	X	X
10.02.10	scaglie di laminazione	X		X	X	X	X
10.03.05	rifiuti di					X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			TRATTAMENTI COMPLESSI		STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Miscelazione e non in deroga/R13 funzionale	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori/R13 funzionale	Messa in Riserva
		R4-R13	R3-R13	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R13
	allumina						
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05					X	X
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07					X	X
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro			X	X	X	X
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			X	X	X	X
11.05.99	rifiuti non specificati altrimenti (contenenti frazioni metalliche)	X		X	X	X	X
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X		X	X	X	X
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X		X	X	X	X
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X		X	X	X	X
12.01.04	polveri e	X		X	X	X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			TRATTAMENTI COMPLESSI		STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Miscelazione e non in deroga/R13 funzionale	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori/R13 funzionale	Messa in Riserva
		R4-R13	R3-R13	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R13
	particolato di materiali non ferrosi						
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici			X	X	X	X
12.01.99	rifiuti non specificati altrimenti (contenenti frazioni metalliche)	X		X	X	X	X
15.01.01	imballaggi in carta e cartone		X	X	X	X	X
15.01.02	imballaggi in plastica			X	X	X	X
15.01.03	imballaggi in legno			X	X	X	X
15.01.04	imballaggi metallici	X		X	X	X	X
15.01.05	imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X	X	X
15.01.06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X	X
15.01.07	imballaggi in vetro			X	X	X	X
15.01.09	imballaggi in materia tessile			X	X	X	X
16.01.03	pneumatici fuori uso			X	X	X	X
16.01.16	serbatoi per gas liquido	X		X	X	X	X
16.01.17	metalli ferrosi	X		X	X	X	X
16.01.18	metalli non ferrosi	X		X	X	X	X
16.01.19	plastica			X	X	X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			TRATTAMENTI COMPLESSI		STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Miscelazione e non in deroga/R13 funzionale	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori/R13 funzionale	Messa in Riserva
		R4-R13	R3-R13	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R13
16.01.20	vetro			X	X	X	X
16.01.22	componenti non specificati altrimenti	X		X	X	X	X
16.02.14 (1)	apparecchiature e fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213	X		X	X	X	X
16.02.14 (2)	apparecchiature e fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213					X	X
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature e fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X		X	X	X	X
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)					X	X
16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti					X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			TRATTAMENTI COMPLESSI		STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Miscelazione e non in deroga/R13 funzionale	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori/R13 funzionale	Messa in Riserva
		R4-R13	R3-R13	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R13
17.02.01	legno			X	X	X	X
17.02.02	vetro			X	X	X	X
17.02.03	plastica			X	X	X	X
17.04.01	rame, bronzo, ottone	X		X	X	X	X
17.04.02	alluminio	X		X	X	X	X
17.04.03	piombo	X		X	X	X	X
17.04.04	zinco	X		X	X	X	X
17.04.05	ferro e acciaio	X		X	X	X	X
17.04.06	stagno	X		X	X	X	X
17.04.07	metalli misti	X		X	X	X	X
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X		X	X	X	X
17.06.04 (3)	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X		X	X	X	X
17.08.02	materiali di costruzione a base di gesso	X		X	X	X	X
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	X		X	X	X	X
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti					X	X
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	X		X	X	X	X
19.12.01	carta e cartone		X	X	X	X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			TRATTAMENTI COMPLESSI		STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Riduzione volumetrica - R13 funzionale	Miscelazione e non in deroga/R13 funzionale	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori/R13 funzionale	Messa in Riserva
		R4-R13	R3-R13	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R13
19.12.02	metalli ferrosi	X		X	X	X	X
19.12.03	metalli non ferrosi	X		X	X	X	X
19.12.04	plastica e gomma			X	X	X	X
19.12.05	vetro			X	X	X	X
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			X	X	X	X
19.12.08	prodotti tessili			X	X	X	X
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti			X	X	X	X
20.01.01	carta e cartone		X	X	X	X	X
20.01.02	vetro			X	X	X	X
20.01.10	abbigliamento					X	X
20.01.11	prodotti tessili					X	X
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			X	X	X	X
20.01.39	plastica			X	X	X	X
20.01.40	metallo	X		X	X	X	X
20.03.07	rifiuti ingombranti	X		X	X	X	X

Nota 1: rifiuti aventi EER 160214 costituiti da:

- a) apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, non rientranti nel campo di applicazione dei RAEE (inclusi utensili industriali fissi di grandi dimensioni e installazioni fisse di grandi dimensioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 49/2014);
- b) apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, rientranti nel campo di applicazione dei



RAEE del D.Lgs. 49/2014, purché aventi peso complessivo superiore a 100 kg e costituite almeno per l'80% da elementi metallici;

Nota 2: rifiuti aventi EER 16 02 14 diversi da quelli compresi nella nota 1 b) peso complessivo inferiore a 100 kg e costituite da meno dell'80% di elementi metallici;

Nota 3: attività di recupero R4 limitata a materiali/pannelli costituiti da rivestimento metallico e anima in materiale plastico, finalizzata all'ottenimento di end of waste metallico conforme ai Regolamenti n. 333/2011 e n. 715/2013.

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- a) Quantitativo massimo trattabile giornalmente: 294,5 t;
- b) Quantitativo massimo conferibile e trattabile annualmente: 43000 t, di cui 9000 t destinati alla mera messa in riserva R13;
- c) Capacità massima di rifiuti complessivamente stoccabili: 1935 t, di cui al massimo 185 t dei seguenti rifiuti non riconducibili ai codici EER previsti ai punti 6.2 e 6.3 della lettera A dell'allegato A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014:
 - 02.01.10 rifiuti metallici;
 - 04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
 - 04.02.21 rifiuti da fibre tessili grezze;
 - 04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate;
 - 10.03.05 rifiuti di allumina;
 - 10.09.06 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05;
 - 10.09.08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07;
 - 10.11.03 scarti di materiali in fibra a base di vetro;
 - 15.01.09 imballaggi in materia tessile;
 - 16.01.03 pneumatici fuori uso;
 - 16.01.16 serbatoi per gas liquido;
 - 16.01.18 metalli non ferrosi;
 - 16.01.22 componenti non specificati altrimenti;
 - 16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213;
 - 16.08.01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07);
 - 16.08.03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti;
 - 17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10;
 - 17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603;
 - 19.12.01 carta e cartone;
 - 19.12.08 prodotti tessili;



- 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti;
- 20.01.10 abbigliamento;
- 20.01.11 prodotti tessili;
- 20.03.07 rifiuti ingombranti.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:
- a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti;
 - b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
 - c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - accorpamento codici EER uguali provenienti da diversi produttori;
 - operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi codice EER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero;
 - adeguamento volumetrico mediante macchinari per la cesoiatura e l'ossitaglio in conformità alla documentazione trasmessa in data 07/05/2014, assunta al prot. n. 46723 del 07/05/2014 e integrata in sede di conferenza di servizi in data 04/07/2014;
 - operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o pressatura) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti per ottimizzarne il trasporto e il successivo recupero presso impianto di recupero finale.
 - d) operazione di recupero dei metalli (R4) costituita da fasi successive di vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate e trattamento (macinazione, triturazione, cesoiatura);
 - e) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti e compattamento.
4. Le attività di gestione, controllo, stoccaggio e recupero dei rifiuti di carta e cartone devono avvenire in conformità al D.M. 188/2020 del 22/09/2020, che è da considerarsi integralmente richiamato. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta nel rispetto del D.M. 188/2020 e secondo le modalità e le frequenze riportate nel documento "Campionamenti e controllo qualità carta e cartone recuperati", assunto al prot. n. 62492 del 26/10/2021.
5. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
6. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti).
7. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 6, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
- a) Il recupero R4 dei rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto



previsto dal Regolamento CE n. 333/2011 e per i rifiuti di rame e leghe di rame di quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013;

- b) i materiali cartacei devono rispettare le specifiche di cui all'art. 3 del D.M. 188/2020 del 22/09/2020;
- c) i prodotti non ferrosi ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le specifiche di cui ai punti 3.2.3c e 3.2.4c dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98.

Per ogni lotto di produzione deve essere attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto compilando, sulla base delle verifiche tecniche/analitiche allegate, la dichiarazione di conformità.

Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento CE n. 333/2011 e del Regolamento CE n. 715/2013, il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici/rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui agli allegati III e II dei rispettivi regolamenti. Il produttore deve conservare copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

Per i materiali cartacei, le dichiarazioni di conformità di cui all'Allegato 3 al D.M. 188/2020 devono essere trasmesse all'Amministrazione Provinciale e all'ARPAV con cadenza semestrale.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le procedure di campionamento e di verifica di cui ai Regolamenti 333/2011 e 715/2013 ovvero di altri regolamenti di settore sono utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle procedure sopra descritte; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno tre anni dall'atto di cessione, qualora non diversamente previsto dai regolamenti comunitari e dai decreti ministeriali già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

Per ciascun lotto sottoposto a verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 188/2020, la Ditta deve conservare un campione di carta e cartone recuperati pari ad almeno 5 kg, prelevato e conservato secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 5, comma 3, e all'art. 6 del D.M. 188/2020.

Altre Prescrizioni

- 8. La Ditta è autorizzata a svolgere l'operazione di recupero e stoccaggio sulle seguenti tipologie di rifiuti EER che possono essere ricevuti in impianto alle seguenti condizioni e/o limitazioni:
 - a) EER 02 01 04: i rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi;
 - b) EER 11 05 99: i rifiuti non specificati altrimenti contenenti frazioni metalliche;
 - c) EER 12 01 99: i rifiuti non specificati altrimenti contenenti frazioni metalliche;
 - d) EER 16 02 14: operazioni R13/R12/R4 per apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, non rientranti nel campo di applicazione dei RAEE (inclusi utensili industriali fissi di grandi dimensioni e installazioni fisse di grandi dimensioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b)



- e c) del d.lgs. 49/2014);
- e) EER 16 02 14: operazioni R13/R12/R4 per apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, rientranti nel campo di applicazione dei RAEE del D.Lgs. 49/2014, purché aventi peso complessivo superiore a 100 kg e costituite almeno per l'80% da elementi metallici;
 - f) EER 16 02 14: operazioni R13 per rifiuti aventi EER 16 02 14 diversi da quelli compresi al punto e) peso complessivo inferiore a 100 kg e costituite da meno dell'80% di elementi metallici;
 - g) la ditta è autorizzata alla ricezione del codice EER 16 02 14 (non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014) e del codice EER 16 02 16 RAEE, costituiti da soli macchinari obsoleti di grosse dimensioni (quali, ad esempio, torni industriali, presse, cesoie, squadratrici, ecc.); l'area di conferimento dei suddetti rifiuti deve essere dotata di copertura adeguata (è ammesso anche l'utilizzo di contenitori a tenuta coperti);
 - h) EER 17 08 02: l'attività di recupero rifiuti R4 è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di eventuali materiali metallici contenuti nelle matrici metalliche di supporto di elementi in cartongesso; non sono previste per tale rifiuto operazioni di triturazione;
 - i) per i rifiuti identificati da codici generici xx yy 99 e per il rifiuto identificato dal EER 19 12 12 devono essere indicati nel registro di carico e scarico o nel sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, nello spazio "annotazioni", la tipologia, il processo produttivo di provenienza e le caratteristiche degli stessi;
 - j) EER 17 06 04: l'attività di recupero R4 limitata a materiali/pannelli costituiti da rivestimento metallico e anima in materiale plastico, finalizzata all'ottenimento di EOW metallico conforme ai Regolamenti n. 333/2011 e n. 715/2013.
9. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- a) la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Elenco EER in vigore dal 1/06/2015) nonché relativa normativa nazionale di recepimento, con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;
 - b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
 - d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - e) il rifiuto proveniente da attività di costruzione e demolizione deve inoltre presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012;
 - f) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno tre anni.
10. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito secondo la procedura "Gestione delle non conformità ed incidenti - Ed. 3, Rev. 1 del 17/08/2021, volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;



- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
11. I lotti di carta e cartone sottoposti a trattamento non conformi potranno essere sottoposti nuovamente a trattamento, non miscelati ad altri rifiuti, per un numero limitato di volte: se, dopo il riprocessamento, il lotto dovesse risultare nuovamente non conforme ai requisiti di cui al D.M. 188/2020, dovrà essere gestito come rifiuto.
12. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro, come da planimetria di progetto tav 1B, rev. 9 di ottobre 2021, in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
- i rifiuti destinati all'area di conferimento (ove necessaria);
 - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
 - i rifiuti messi in riserva per tipologia (R13) che devono essere avviati al trattamento;
 - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- b) lo stoccaggio dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire in aree dedicate unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti; nel caso di utilizzo "dinamico" delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita la costante pulizia delle stesse e dovrà essere sempre presente idonea cartellonistica identificativa del rifiuto/EoW;
- c) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente. I cumuli a terra devono essere separati da uno spazio fisico sufficiente a non far entrare in contatto cumuli di rifiuti diversi, o da apposite barriere. I contenitori o i cumuli del rifiuto in esclusiva messa in riserva vanno contrassegnati dalla dicitura "ESCLUSIVA MESSA IN RISERVA R13";
- d) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa revisione 1 del 22/10/2021, acquisito al prot. n. 62492 del 26/10/2021, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento; per i rifiuti di carta e cartone, le procedure di conferimento, accettazione e gestione dei rifiuti in ingresso, in stoccaggio ed in fase di lavorazione devono inoltre rispettare quanto indicato nell'Allegato 1, lettera b) del D.M. 188/2020;
- e) i cumuli dei materiali trattati non devono superare l'altezza di quattro metri in corrispondenza del primo metro di distanza dalla recinzione perimetrale; l'altezza dei cumuli a distanza maggiore di un metro e l'addossamento degli stessi ai muri perimetrali degli edifici e alla recinzione perimetrale deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- f) devono essere mantenuti a disposizione mezzi idonei alla movimentazione dei materiali atti ad assicurare e facilitare eventuali controlli da parte degli enti competenti;
- g) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti della classificazione acustica del



comune di Vittorio Veneto e garantita una costante pulizia dell'area;

- h) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;
- i) lo stoccaggio dei rifiuti identificati dal codice EER 16 02 14, rientrante o non nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, deve essere mantenuto distinto e chiaramente identificabile;
- j) i rifiuti identificati con i codici EER 17 08 02, 17 09 04, 12 01 02 e 12 01 04 devono essere movimentati e trattati senza produrre emissioni polverulente;
- k) i cassoni a tenuta stoccati all'aperto e contenenti materiali che possono dare origine al rilascio per dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, devono essere dotati di copertura da chiudere in corrispondenza degli eventi piovosi;
- l) i materiali a base di vetro non devono essere contaminati da sostanze chimiche o biodegradabili;
- m) è vietato il conferimento dei rifiuti allo stato liquido e di rifiuti che contengano materiali putrescibili;
- n) nel recupero dei rifiuti di carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto è vietato l'impiego di rifiuto riconducibile al codice EER 19 12 01 qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non differenziati. Tale prescrizione dovrà essere verificata dalla Ditta in fase di omologa;
- o) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- p) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;
- q) la ditta può stoccare un quantitativo di cavi elettrici tal quali, preventivamente alla lavorazione, non superiore a 10 t: qualora intendesse superare tale quantitativo deve esperire quanto previsto dal DPR 151/2011 e trasmettere copia della SCIA a questa Amministrazione;
- r) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;
- s) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, all'uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto;
- t) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e in particolare deve:
 - essere dotata di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 72 comma 1) con certificato di taratura;
 - aver dato incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 72 comma 2) che riporta anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

13. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

14. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente.

**SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola denominata Tavola n. 2, in scala 1:200, datata ottobre 2021, allegata alla nota pervenuta in data 26.10.21, n. prot. 62492/21.

Operazioni di macinazione rifiuti metallici, cavi elettrici e radiatori

2. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
E1-E2	polveri	10 mg/m ³
E1-E2	cadmio	0,2 mg/m ³
E1-E2	piombo/rame e stagno	5 mg/m ³ (come somma)

Operazioni di vibrovagliatura e separazione acciaio-poliuretano

3. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
E3	polveri	10 mg/m ³

Procedure di messa in esercizio e regime per le modifiche impiantistiche relative alle operazioni di vibrovagliatura e separazione acciaio-poliuretano**Punto di emissione E3**

4. L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso.
5. Tra la messa in esercizio dell'impianto e la sua messa a regime deve intercorrere un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.
6. Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia di Treviso e ad Arpav, Dipartimento Provinciale di Treviso, i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni.

Misure analitiche di autocontrollo e prescrizioni***Operazioni di macinazione rifiuti metallici, cavi elettrici e radiatori, vibrovagliatura e separazione acciaio-poliuretano*****Punti di emissione E1-E2-E3**

7. La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

Operazioni di adeguamento volumetrico mediante ossitaglio e cesoiatura

8. Per le operazioni di adeguamento volumetrico mediante ossitaglio e cesoiatura, condotte in area esterna, si prescrive l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivi mobili di aspirazione provvisti di idonei sistemi di trattamento delle emissioni.



9. Le operazioni di riduzione volumetrica vanno condotte nel rispetto delle specifiche prescrizioni del documento di valutazione dei rischi ambientali, redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono inoltre essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica degli aspiratori carrellati con filtri a celle per la captazione e l'abbattimento delle emissioni generate, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto mobile di aspirazione.
10. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
11. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa) ed al tenore di ossigeno di riferimento se prescritto;
12. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle linee guida camini "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it;
13. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

<i>Operazione</i>	<i>Sistema di trattamento</i>	<i>Punto di emissione</i>
Impianto di macinazione rifiuti non pericolosi e metalli	Filtro a maniche	E1
Impianto di macinazione cavi elettrici e radiatori	Filtro a maniche	E2
Impianto di vagliatura e separazione metalli/poliuretano	Filtro a maniche	E3

14. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
15. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
16. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
17. Relativamente ai sistemi di trattamento degli effluenti gassosi afferenti ai punti di emissione E1-E2-E3, si prescrive di installare su ciascun filtro un misuratore di pressione differenziale al fine di misurare le perdite di carico dell'impianto. La perdita di carico di ciascun filtro è di 981 Pa;
18. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.



Accessibilità ai punti di campionamento e misura

19. Il punto di emissione E1 deve essere dotato di 2 prese per misure e campionamenti, con diametro interno di 4 pollici, munite di flangia, poste sulla stessa sezione a 90° l'una dall'altra.
20. I punti di emissione E2-E3 devono essere dotati ciascuno di una presa per misure e campionamenti, con diametro interno di 4 pollici, munite di flangia.
21. I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it.

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norme UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la misura dei composti organici volatili;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli.

SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di disoleazione del piazzale con recapito nel fossato tombinato di Via Piemonte, alle seguenti condizioni:
 - a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
 - b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco, tensioattivi totali e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il saggio di tossicità acuta.
2. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo.
3. Lo scarico deve essere accessibile all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 l e, comunque, idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
4. Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di disoleazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di accumulo/rilancio, decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
5. E' vietato immettere nella rete di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento



dei piazzali e dalle coperture, nelle vasche di raccolta/accumulo/rilancio e nell'impianto di disoleazione reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

6. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento del sistema per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche deve essere comunicata a questa Amministrazione.
7. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.
8. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizio all'ambiente.
9. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle superfici impermeabilizzate, alle strutture di contenimento, alle vasche, ai serbatoi, alle cisterne, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale conseguente inquinamento.
10. Ogni modifica sostanziale dell'impianto di disoleazione o dello scarico devono essere preventivamente autorizzata.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dalla Decisione 2014/955/UE e dal D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dalla miscelazione di diversi codici EER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al EER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un EER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

APPENDICE 1. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO APPROVATI

N.	Titolo	Data Elaborato	protocollo/anno
1	Gestione delle non conformità ed incidenti	17/08/2021	62492/2021
2	Campionamenti e controllo qualità carta e cartone recuperati	19/08/2021	62492/2021



N.	Titolo	Data Elaborato	protocollo/anno
3	Piano di Gestione Operativa	22/10/2021	62492/2021
4	Piano di Sicurezza	29/06/2021	41186/2021
5	Planimetria scarichi e punti di emissioni in atmosfera - STATO DI PROGETTO	10/2021	62492/2021
5	Planimetria impianto con indicazione aree di stoccaggio rifiuti - STATO DI PROGETTO	10/2021	62492/2021